

Rapporti patrimoniali famiglia legittima

Il regime patrimoniale della famiglia regola le spettanze e i poteri dei coniugi in ordine all'acquisto e alla gestione dei beni e si articola nelle seguenti forme:

- 1) **Comunione legale**, che costituisce il regime patrimoniale legale della famiglia, così rubricato nell'art. 159 c.c., implicante la contitolarità e cogestione degli acquisti;
- 2) **Separazione dei beni**, caratterizzata dalla titolarità esclusiva degli acquisti e dalla separatezza della gestione;
- 3) **Fondo patrimoniale**, volto alla cogestione di uno o più beni vincolati finalisticamente al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Si tratta di regimi patrimoniali tra loro parzialmente integrabili: la comunione legale ben può convivere ad esempio con il fondo patrimoniale, oppure con il

regime della separazione, che i coniugi possono indicare per singole categorie di beni (con le precisazioni che faremo nelle prossime lezioni).

Il codice civile concede ai coniugi libertà di individuare il regime patrimoniale per la propria famiglia.

La comunione regolata dagli artt. 177 ss. C.c., infatti, è il regime patrimoniale legale della famiglia, non nel senso di una sistemazione inderogabile dei rapporti patrimoniali tra coniugi, ma nel senso che tale disciplina si applica automaticamente “ in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell’art. 162” (art. 159).

L’autonomia dei coniugi incontra, tuttavia i seguenti

limiti:

- a) Divieto di derogare ai diritti e ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio (art. 160 c. c.);
- b) Divieto di costituzione di dote;

c) Inderogabilità, in caso di modifica della comunione legale, delle norme relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'eguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale (art. 210 c.c.).

Occorre puntualizzare che oltre a essere non necessaria (o derogabile), **la comunione legale** dei beni ha un **ambito oggettivo ristretto** e non già universale, come reso evidente dall'elencazione dei cespiti che ne sono esclusi.

I caratteri della comunione legale

Il regime patrimoniale legale della famiglia, in assenza di diversa convenzione, è quello della comunione dei beni ex art. 159 c. c. , e comporta per legge la **contitolarità e cogestione** da parte dei coniugi dei beni acquistati, anche separatamente, in costanza di matrimonio.

La comunione legale riguarda tutti i futuri acquisti che i coniugi compiranno, insieme o separatamente, fin quando non intervenga una causa di scioglimento della comunione (art. 191 c.c.).

In ipotesi di **acquisto separato**, l'effetto acquisitivo in comunione si produce automaticamente ope legis.

- Da un punto di vista strutturale, è possibile individuare 3 diversi regimi giuridici cui ricondurre i beni dei coniugi in costanza di matrimonio : la comunione legale immediata, quella differita o de residuo, e la separazione dei beni.

a) Rientrano nella **comunione** legali dei beni c.d. **immediata**, ex art 177 c.c. rubricata "l'oggetto della comunione" :

- Gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
- Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
- Gli utili e gli incrementi delle aziende che, pur essendo state costituite anteriormente al matrimonio da uno dei coniugi, sono gestite da entrambi.

b) Formano oggetto di **comunione de residuo**, nel senso che non cadono immediatamente in comunione, ma vi rientrano ai soli fini della divisione, se e nei limiti in cui sussistano al momento al momento dello scioglimento della stessa:

- I redditi personali dei coniugi siano essi frutti di beni propri o proventi di attività separata;
- I beni destinati all'esercizio di un'impresa costituita da uno dei coniugi dopo il matrimonio e

gli incrementi di un'impresa costituita precedentemente al matrimonio.

c) **Non** entrano affatto in comunione, costituendo **beni personali** del singolo coniuge quelli elencati all'art. 179 c.c. :

- I beni di cui ciascun coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento prima del matrimonio;
- I beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non sia espressamente indicata la volontà che entrino nella comunione;
- I beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i relativi accessori;
- I beni destinati all'esercizio della professione del coniuge, salvo che si tratti della conduzione di un'azienda facente parte della comunione;

- I beni ottenuti a titolo di risarcimento dei danni e la pensione per perdita di capacità lavorativa;
- I beni acquistati con il prezzo del trasferimento o con lo scambio di beni personali, purchè questa circostanza sia dichiarata al momento dell'acquisto stesso, ove vi sia incertezza sulla provenienza personale del denaro.

I coniugi possono adottare a loro scelta il regime patrimoniale. Se essi non adottano un altro regime trova applicazione il regime della comunione legale. In quanto la comunione legale non ha titolo in un atto di autonomia negoziale, essa costituisce il *regime patrimoniale legale*.

I regimi patrimoniale sono parzialmente integrabili. La comunione non esclude, infatti, che taluni beni siano vincolanti come fondo patrimoniale ai bisogni della famiglia. La

comunione non esclude inoltre che per taluni beni i coniugi scelgano il regime della separazione.

Non sembra invece che sia dato ai coniugi di creare mediante convenzione altri regimi patrimoniali, diversi da quelli tipici.

L'atto mediante il quale viene adottato o modificato un regime patrimoniale prende il nome di **convenzione matrimoniale**.

La convenzione matrimoniale è di regola un contratto che intercorre tra gli sposi interessanti ma, trattandosi della costituzione del fondo patrimoniale, può anche consistere in un negozio complesso cui partecipa il terzo costituente.

La convenzione matrimoniale è di regola qualificabile come un contratto normativo in quanto determina la disciplina applicabile ad una generalità di rapporti. Essa è anche qualificabile come contratto dispositivo nei casi in cui ha ad

oggetto beni specifici (come quando ad es., costituisce un fondo patrimoniale).

La convenzione matrimoniale è un negozio solenne che richiede la forma dell'atto notarile a pena di nullità (162 c.c.). L'adozione del regime della separazione può però essere dichiarata al celebrante all'atto della celebrazione del matrimonio.

La convenzione può essere stipulata sia prima che dopo il matrimonio. La convenzione anteriore s'intende subordinata alla condizione legale della futura celebrazione del matrimonio.

La convenzione posteriore al matrimonio è una convenzione che muta in tutto o in parte il regime patrimoniale vigente. Per tale convenzione il codice richiedeva l'autorizzazione del tribunale ma questa forma di controllo giudiziale è stata soppressa a seguito di una legge del 1981. L'autorizzazione rimane necessaria solo per quelle

convenzioni che mutino convenzioni matrimoniali stipulate anteriormente all'entrata in vigore della legge di modifica.

Le convenzioni che modificano le convenzioni precedenti devono essere stipulate col consenso degli sposi e, quando si tratta di fondo patrimoniale, anche del terzo costituente o dei suoi eredi.

Mentre il regime di comunione legale si applica automaticamente e non richiede alcuna forma di pubblicità, le convenzioni matrimoniali in deroga a tale regime sono soggette ad onore pubblicitario. La pubblicità delle convenzioni matrimoniali è attuata mediante annotazione degli estremi della convenzione a margine dell'atto di matrimonio (art. 162 c.c.).

La mancanza dell'annotazione rende la convenzione inopponibile ai terzi, nel senso che i coniugi non possono avvalersi degli effetti del

regime patrimoniale convenzionale in pregiudizio dei terzi. Ma poiché l'annotazione costituisce un mezzo di pubblicità notificativa, deve ritenersi che in mancanza di essa gli effetti scaturenti dalla convenzione possono essere fatti valere nei confronti del terzo che si dimostri essere stato a conoscenza della convenzione stessa al momento dell'acquisto del suo diritto. In senso contrario si pronunzia la giurisprudenza e la dottrina la quale reputa invece che la mancata annotazione delle convenzioni matrimoniali la renda sempre inopponibile a prescindere dalla buona o mala fede del terzo.

Si pone quindi il problema del rapporto tra queste due forme di pubblicità, l'annotazione e la trascrizione. Tale rapporto si presta ad essere risolto nei seguenti termini:

L'annotazione consente di opporre ai terzi la convenzione annotata, non gli atti singolarmente

assoggettati al regime della trascrizione. Tali atti possono essere opposti ai terzi solo in quanto trascritti. Così, ad esempio, se i coniugi escludono un bene immobile dalla comunione, i creditori potranno ancora pignorare il bene per le obbligazioni contratte separatamente dal coniuge non proprietario (189 c.c.) finchè non sia stato trascritto l'atto di esclusione dalla comunione (art. 2914 c.c.). Analogamente, la costituzione del vincolo del fondo patrimoniale su un immobile, essendo soggetta a trascrizione, non è opponibile al creditore pignorante se non sia stata trascritta anteriormente al pignoramento. In quanto il conflitto è risolto dalla trascrizione, non ha rilevanza al riguardo l'annotazione della convenzione.

Nozione di comunione legale

La comunione legale è il regime patrimoniale che conferisce ai coniugi uguali poteri di gestione e uguali diritti sugli acquisti.

Nel regime di comunione legale, precisamente, i coniugi gestiscono e dispongono dei beni assoggettati a tale regime: e ciò in via disgiuntiva o congiuntiva secondo che si tratti di atti di ordinaria o di straordinaria amministrazione; i beni acquistati, poi, appartengono di regola ad entrambi i coniugi mentre i guadagni derivanti dalle attività separate si dividono a metà per la parte residua al momento dello scioglimento della comunione.

La comunione è divenuta il regime patrimoniale legale a seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975. Anteriormente il regime legale era quello della separazione dei beni. Tale regime

rispondeva ad un criterio di parità formale ma di fatto sacrificava la moglie, alla quale veniva negato ogni diritto su un patrimonio che la sua collaborazione in casa o nell'azienda del marito concorre generalmente ad incrementare. La cogestione degli acquisti e degli altri beni assoggettati al regime della comunione, dall'altra parte, appare consona all'idea del matrimonio quale comunione di vita spirituale e materiale (in tale ambito si è posto allora il problema se non sia costituzionalmente illegittima la norma che consente il regime della separazione. La soluzione negativa deve giustificarsi anche in relazione alla varietà di situazioni concrete rispetto alle quali il regime della separazione può risultare più rispondente agli interessi dei coniugi).

Il regime della comunione legale si applica anche ai matrimoni celebrati anteriormente alla data di entrata in vigore della Riforma del 1975, ad

esclusione dei casi in cui anche uno solo dei coniugi avesse espresso volontà contraria entro un biennio da quella data. La comunione legale trova il suo precedente nel regime della comunione previsto prima del 1975 tra i regimi patrimoniali opzionali e ha tenuto fermo il modello fondamentale della comunione degli acquisti. Il nuovo regime si differenzia tuttavia nettamente dal passato per la posizione rigorosamente paritaria attribuita ai coniugi nella gestione dei beni mentre nel vecchio regime la gestione spettava al marito. Dall'altro canto, il vecchio regime poneva ad oggetto della comunione il godimento di tutti i beni presenti e futuri dei coniugi, tranne quelli derivanti da donazioni e successioni, mentre il nuovo regime restringe sensibilmente tale oggetto in quanto i frutti dei beni di proprietà del coniuge e i proventi della sua attività separata sono comuni *di residuo*,

e cioè diventano comuni per la parte non consumata al momento dello scioglimento della comunione.

Comunione legale e comunione ordinaria

La comunione legale non deve essere confusa con la comunione ordinaria prevista in tema di diritti reali (art. 1100 c.c.).

A differenza della comunione legale, la comunione ordinaria è statica (o di godimento) ed è regolata secondo lo schema tecnico-giuridico della comunione di tipo romanistico, per cui ciascun comunista può liberamente disporre della sua quota senza con ciò pregiudicare l'intero. Tale quota, in quanto entità frazionaria ideale del bene, può variare nella sua misura da comunista a comunista.

In ciò risiede la principale differenza tra la comunione legale e quella ordinaria.

Sulla scorta di tale differenza, l'indirizzo prevalente in dottrina e giurisprudenza riconduce la comunione legale tra coniugi alla figura della comproprietà solidale (o "a mani riunite"), secondo lo schema della comunione di tipo germanico: in essa, a differenza di quanto accade nella comunione di tipo romanistico, i comunisti sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto ciascuno e tutti i beni di essa, e ciò in ragione del fatto che l'interesse individuale del singolo partecipe è subordinato all'interesse sociale del gruppo (famiglia).

Regime patrimoniale famiglia di fatto

Il dibattito dottrinale è contrario all'applicabilità in via analogica, alla famiglia di fatto del principio comunitario di cui agli artt. 177 ss. C.c. (oggetto comunione legale), salvo che non sussista apposita convenzione tra i conviventi che lo

preveda e fatta salva l'ovvia situazione di comproprietà per gli acquisti in comune ai sensi dell'art. 1100 c.c.

Per estendere all'altro convivente gli effetti degli acquisti e delle obbligazioni assunte da uno di essi, alcuni autori hanno proposto il criterio dell'apparenza, nel senso di dare visibilità nei confronti dei terzi a un rapporto solidale tra i conviventi, quasi fosse basato su una presunzione di comunione.

Gli scambi effettuati all'interno della famiglia di fatto :

Ribadito che l'acquisto singolo operato all'interno della convivenza resta formalmente e legalmente attribuito a colui che lo ha realizzato, mentre l'altro non può rivendicare né diritto a rimborsi, o utilità, per neutralizzare la situazione di contrarietà spesso iniqua nei confronti di chi ha contribuito all'acquisto e all'acquisizione del

patrimonio, occorrerebbe far precedere simili operazioni da controdiichiarazioni in forma scritta. In senso favorevole alla estensione analogica del principio comunitario, sono quelli che richiamano l'art. 3 della costituzione e la sostanziale eguaglianza del convivente rispetto al coniuge nell'attività di gestione del *menàge* (acquisti, assunzioni di obbligazioni ecc.).

Alcuni autori hanno sostenuto la via dell'iniziativa privata attraverso la libera contrattazione tra le parti ai sensi dell'art. 1322 c. c.. Il limite da porre a tale contrattazione è quello della liceità della causa (cioè non contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume).

Sia l'una che l'altra hanno orientato sino ad ora i rapporti tra conviventi. L'orientamento base in materia di contributi dati da un convivente in favore dell'altro, in mancanza di diverse pattuizioni è stato quello di qualificarli come

soddisfacimento di obbligazione naturale e con la possibilità di ripetere solo in caso di comprovato squilibrio tra il ricevuto e il dato. Si è voluto, col riconoscimento di tale facoltà, da esercitarsi anche attraverso l'azione di indebito arricchimento, impedire spogliazioni o situazioni inique e vessatorie in danno di uno dei conviventi. E' stato tenuto presente, in talune decisioni, anche il criterio della proporzionalità tra le prestazioni (cassazione 24. 11. 1998 n. 11894).

Sulla scia della differenziazione formale tra i due tipi di famiglia, resta fermo il principio della inapplicabilità alla convivenza more uxorio del regime di comunione legale dei beni introdotto con la riforma del 1975 : unica comunione possibile è quella che deriva dall'applicazione della norma sugli acquisti in via ordinaria prevista dall'art. 1100 c.c. . la mancanza di prova scritta

circa la natura dell'acquisto del bene, proprio in virtù della inapplicabilità del regime della comunione, non fa nascere la presunzione di acquisto in comune.

Nonostante orientamenti dottrinali favorevoli all'estensione analogica del regime della comunione dei beni alla famiglia di fatto, le posizioni prevalenti sono sfavorevoli alla semplice trasposizione dell'istituto se da parte dei conviventi non sia stata espressa, nella forma negoziale, la volontà di accomunare in via generale gli acquisti realizzati nel corso della convivenza.

Nessuno ostacolo, come rileva qualche autorevole autore esiste nell'ordinamento civilistico alla stipula e alla esecuzione dei patti di convivenza, trattandosi di attività lecite, pienamente rientrante nella sfera dell'autonomia negoziale

dei soggetti privati (Cassazione dell' 08. 06. 1993 n. 6381).

Taluni autori hanno ritenuto che fosse possibile utilizzare in caso di acquisti od operazioni comportanti assunzione di obblighi, compiute da parte di uno dei conviventi nell'interesse della famiglia, il concetto di solidarietà tra conviventi, o una presunzione di tacito consenso dell'uno nei confronti dell'altro. E ciò soprattutto per l'esigenza di tutela dei terzi in buona fede che abbiano contratto con uno dei conviventi, ritendendolo – così come avviene in molti casi – come coniuge.

Sotto questo profilo si verrebbero a scontrare due esigenze, entrambi plausibili e fondate: una, quella della giusta tutela in buona fede; l'altra, quella della riaffermazione, soprattutto in linea di principio, della differenza normativa tra famiglia legittima e famiglia di fatto, con applicazione a

quest'ultima del principio della separazione dei beni e , perciò, degli acquisti e degli obblighi singolarmente assunti.

Altra teorizzazione è quella della apparenza giuridica della comunione degli acquisti e della comune responsabilità avente lo scopo di rispondere positivamente all'affidamento dei terzi nei rapporti coi conviventi di fatto in casi in cui è facile incorrere in errori di valutazione di fronte a comportamenti che si rivelano in tutto e per tutto identici a quelli dei coniugi.

Oltre che dalla dottrina, il sostegno a tale teoria è venuto dalla giurisprudenza (Cass. 02.10.1975 n. 3177, tribunale di Napoli del 22.10.1969) .

Vi è chi sostiene che, stante la convivenza degli interessi perseguiti dalla famiglia legittima e in quella di fatto, l'assenza in quest'ultima del negozio matrimoniale non è sufficiente a negare l'applicazione della seconda della comunione degli

utili e degli acquisti, prevista come regime legale patrimoniale della prima. Tra i conviventi sarebbe quindi vigente una comunione degli acquisti con effetti inter partes, derogabile non già da una generica manifestazione di volontà, ma solo nelle forme previste dall'art. 162 c.c. in materia di convenzioni matrimoniali.

Al di là di questi possibili coinvolgimenti resta valido il criterio che ogni convivente risponde per se stesso, salvi i patti contenenti obbligazioni a carico di entrambi.

Oggetto della comunione immediata :

Delle fattispecie elencate dall'art 177 c.c. , che abbiamo visto essere la norma cardine nello stabilire le sorti degli acquisti dei coniugi in regime legale, soltanto quelle delle lett. A) e D) definiscono l'oggetto della comunione attuale. La lett. D), insieme al comma 2° della norma,

concerne la caduta in comunione delle aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Si tratta di un' ipotesi specifica trattata nella disciplina dell' azienda coniugale.

A parte il caso dell' azienda se non la lettera A) del citato art.177 per stabilire quali ricchezze formino oggetto della comunione immediata.

Il dettato normativo è sul punto sintetico ma ricco di indicazioni. Cadono in comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali.

La norma sull'oggetto della comunione non contempla più, a differenza di quella corrispondente prima della novella, il godimento dei beni personali, mobili e immobili, dei coniugi; per altro consentire il godimento sugli stessi può rappresentare una forma di adempimento del dovere, posto dagli articoli 143 e 148 c.c.

indipendentemente dal regime prescelto, di contribuire ai bisogni della famiglia e della prole.

Tutto quanto rappresenta acquisto è in potenza idoneo a ricadere nella comunione attuale, se non è considerato dalla legge come bene destinato alla comunione residuale (art. 177, lettera b) e c), e 178 c.c.), o bene personale ai sensi dell'art. 179 c.c. .

Si può quindi affermare che l'oggetto della comunione attuale si determina in negativo, siccome costituito da quanto non sia destinato o alla comunione de residuo ovvero a restare personale, in forza dell'applicazione di altre norme o principi dell'ordinamento.

Parte della dottrina esclude dalla comunione la proprietà di cose acquistate senza un effettivo e sostanziale arricchimento, come nel caso di somma presa a mutuo, o avuta in adempimento di un credito preesistente alle nozze.

Ma non sembra necessario enunciare regole generali di esclusione dalla comunione, inevitabilmente indeterminate e non fondate sul testo normativo, basta applicare quanto dispongono gli art. 177- 179 c.c.

Circa invece i beni acquisiti allo scopo di migliorie su beni personali, non sembra da escludere che gli stessi cadano in comunione.

Per i diritti reali di godimento *in re aliena* si pongono problemi relativamente alla **servitù**, dato l'inscindibile legame che lega questo diritto alla titolarità del fondo dominante. Se, quindi, tale fondo è comune ai coniugi, l'acquisto della servitù operato anche separatamente da uno dei due provoca l'acquisto a vantaggio pure dell'altro; ma se il fondo è personale tale sarà anche la servitù, per un limite estrinseco all'operare dell'art. 177 c.c., derivante dalle norme e dai principi sulle servitù prediali.

Cadono invece in comunione i diritti di superficie, usufrutto, uso, abitazione ed enfiteusi.

I diritti reali di garanzia costituiti a vantaggio di un credito personale di un coniuge sono insuscettibili di cadere in comunione, per il principio di accessorietà del diritto garantito.

Secondo alcuni interpreti anche il possesso è suscettibile di formare oggetto di comunione, nel senso che il coniuge non possessore acquisirebbe in tal modo la legittimazione alle azioni possessorie, potrebbe succedere nel possesso (ossia cumulare il proprio possesso con quello anteriore del coniuge) ed agire per le indennità previste dagli artt. 1149 e 1150 c.c.

L'acquisto per accessione

E' noto come una delle questioni maggiormente dibattute, non soltanto in dottrina ma segnatamente nelle aule giudiziarie, sia stata la

sorte dell' edificio costruito su fondo di proprietà esclusiva di uno dei coniugi in regime di comunione legale. Il problema vede contrapposte due soluzioni: la prima antepone il principio, che si ritiene costituzionalmente privilegiato, dell'acquisto comunitario; la seconda propende invece per l'applicazione della disciplina comune dell'accessione, in forza della quale il coniuge proprietario del terreno estende il proprio diritto esclusivo sulla costruzione.

Alcuni sostenitori della tesi favorevole della caduta in comunione dell'edificio costruito su terreno personale di un coniuge hanno fatto leva soprattutto sull'argomento, oggettivamente atecnico, dell'aspettativa in tal senso dell'altro coniuge ignaro delle sottigliezze del diritto. E certamente questa soluzione eviterebbe amare disillusioni al coniuge che abbia fatto affidamento sull'operare del regime di comunione; senonché

quella preoccupazione non sufficiente per sé a superare l'ostacolo della disciplina sull'accessione. In quanto acquisto di un bene giuridicamente distinguibile dal suolo dobbiamo concedere che l'accessione sembrerebbe rientrare nella formulazione dell'art. 177, lett. A), c.c. .

L'argomento, in apparenza forte, deve però cedere rispetto alla semplice constatazione che vi sono acquisti per accessione per i quali non è sostenibile la caduta in comunione.

Il fatto di avere ad oggetto res novae rispetto all'originario diritto proprietario non comporta in tutti i casi il corollario di una possibile dissociazione tra la proprietà del suolo e la proprietà delle accessioni, nel senso che queste ultime possano entrare in comunione allorché il terreno appartiene in via esclusiva ad uno soltanto dei coniugi.

Ci si riferisce in primo luogo all'ipotesi più elementare dei tipi di accessione menzionati dall'art. 934 c.c. , quelle delle piantagioni rispetto al suolo. Immaginare una contitolarità dei coniugi in comunione rispetto ad esse ed un diritto di proprietà esclusivo di uno dei due coniugi sul suolo stride non solo con il buon senso ma viola la chiara regola sancita dall'art. 956 c.c. (divieto di proprietà separata delle piantagioni) e il principio espresso dall'art. 820 c.c. , che considera i prodotti agricoli parte della cosa cui sono connessi fino al momento della separazione, quindi insuscettibili di formare oggetto di autonomi diritti.

Secondo una ricorrente opinione, è significativa la locuzione “ acquisti compiuti” utilizzata dall'art. 177 , lettera a), c.c. : nel verbo compiere è insita l'idea di una attività dell'acquirente ; attività che invece difetta nel caso dell'accessione.

In effetti l'accessione rappresenta un mero fatto giuridico, che avviene indipendentemente da ogni intervento umano; ed un fatto " giuridico" non si compie, semmai si verifica, si produce o simili.

Nella formula " acquisti compiuti " si possono far rientrare tipi di acquisto a titolo originario suscettibili di essere catalogati quanto meno tra gli atti giuridici in senso stretto, come conseguenze di operazioni dell'agente assistite dalla volontà dell'atto stesso, così è per l'occupazione, l'invenzione, l'usucapione.

Nel caso dell'accessione, invece, così come nell'unione, nessun rilievo ha il contegno del beneficiario dell'acquisto; pertanto non rientrano nell'ambito dell'art. 177, lett. a) c.c.

Caso giurisprudenziale :

Il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista ipso iure la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale.

La Cassazione con la sentenza n. 16670 depositata il 3 luglio 2013, conferma il proprio costante orientamento in materia: l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti che sono oggetto della comunione hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di origine negoziale. Quindi, la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i

coniugi sul terreno di proprietà personale di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all'onere della costruzione, spetta, previo assolvimento dell'onere della prova di aver fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese a tal fine (Cass., 30 settembre 2010, n. 20508).

Rigetta quindi il ricorso della donna, che aveva chiesto la condanna del marito – da cui era legalmente separata - al pagamento di una somma pari a metà del valore dell'immobile, terminato durante il matrimonio, sul suolo di proprietà esclusiva di lui.

